

Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG)

emanate dal Governo il 27 novembre 2007

visti l'art. 182 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)¹⁾, nonché l'art. 72 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)²⁾, nonché l'art. 73 cpv. 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)³⁾, nonché l'art. 15 dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 1967 sul computo globale d'imposta⁴⁾, nonché l'ordinanza del Consiglio federale del 2 ottobre 1996 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione⁵⁾, nonché l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 / 14 settembre 2003⁶⁾

I. Le imposte delle persone fisiche

1. ASSOGGETTAMENTO

Art. 1

In caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta, i fattori fiscali del figlio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 5 LIG ⁷⁾ vengono assegnati al titolare dell'autorità parentale a cui viene concesso lo sgravio conformemente all'articolo 39 capoverso 3 LIG.

I. Fattori fiscali
del figlio
(art. 10 cpv. 6 LIG)

Art. 2

Le unioni di persone senza personalità giuridica che secondo l'articolo 11 capoverso 2 LIG ⁸⁾ vengono tassate come un tutto sono assoggettate all'obbligo fiscale nel luogo della sede, dell'amministrazione effettiva o dell'ultimo domicilio del testatore.

II. Unioni di per-
sone

¹⁾ RS 642.11

²⁾ RS 642.14

³⁾ RS 642.21

⁴⁾ RS 672.201

⁵⁾ RS 672.933.61

⁶⁾ CSC 110.100

⁷⁾ CSC 720.000

⁸⁾ CSC 720.000

2. IMPOSTA SUL REDDITO**Art. 3**

I. Sostanza commerciale
 1. Utili in capitale
 (art. 18 cpv. 2
 LIG)

¹ In mancanza di libri contabili viene considerato valore dell'imposta sul reddito il prezzo di costo, dedotti gli ammortamenti presumibilmente considerati nelle precedenti tassazioni.

² Se il valore dell'imposta sul reddito è stato ridotto precedentemente in occasione di un risanamento, per calcolare l'utile in capitale esso può essere aumentato nella misura della precedente perdita subito dal contribuente e legata al risanamento.

Art. 4 ¹⁾**Art. 5**

II. Deduzione per
 sottoutilizzazione
 (art. 22 cpv. 3
 LIG)
 1. Definizione

¹ Il valore locativo proprio per un immobile palesemente sottoutilizzato viene ridotto proporzionalmente.

² La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente per l'immobile al domicilio abitato in modo permanente dal contribuente stesso.

³ Un immobile è palesemente sottoutilizzato se durante l'intero anno uno o più locali non vengono usufruiti né quale camera da letto, soggiorno, locale di lavoro, locale per i passatempi, né quale camera per gli ospiti o in altro modo.

⁴ Con la deduzione per sottoutilizzazione si tiene conto unicamente di una sottoutilizzazione spaziale, ma non temporale.

Art. 6

2. Persone aventi
 diritto

¹ La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente a quei contribuenti che dispongono involontariamente di un immobile troppo grande.

² Chiunque acquista un immobile con una pluralità di locali e lo abita da solo o con il suo partner, non può far valere la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

³ Non si può parlare di una palese sottoutilizzazione se un contribuente solo dispone di un'abitazione di quattro locali e una coppia sola di un'abitazione di cinque locali.

Art. 7

3. Spese di con-
 segimento

¹ La deduzione per sottoutilizzazione non porta a una riduzione degli interessi passivi detraibili.

¹⁾ Abrogazione giusta DG del 1° marzo 2011; entrata in vigore retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2011

² Le spese effettive per la manutenzione dell'immobile vengono ridotte proporzionalmente. Per il calcolo delle spese forfetarie per la manutenzione si parte dal rimanente valore locativo proprio.

Art. 8

¹ Per il calcolo della deduzione per sottoutilizzazione va tenuta in considerazione la circostanza, per cui i locali accessori (cucina, bagno, WC, cantina, solaio, ecc.) non sono considerati locali e di regola i locali di dimensioni inferiori non vengono più utilizzati. 4. Calcolo

² La deduzione per sottoutilizzazione va calcolata sulla base del valore locativo dei locali d'abitazione senza il garage.

³ La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa soltanto se il valore locativo proprio è effettivamente tassato. Qualora il valore locativo proprio sia neutralizzato tramite la deduzione di interessi passivi e di spese di manutenzione, non può essere fatta valere la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

⁴ Di regola la deduzione per sottoutilizzazione deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Deduzione} = \frac{\text{valore locativo senza garage} \times \text{numero dei locali inutilizzati}}{\text{numero dei locali} + 2 \text{ o } 3 \text{ (locali accessori)}}$$

In linea di massima per appartamenti si applica il fattore 2, per case monofamiliari il fattore 3.

Art. 9

¹ La sottoutilizzazione di un immobile costituisce un fatto che porta a una riduzione dell'imposta, il quale deve essere provato dal contribuente. 5. Onere della prova

² Se l'autorità di tassazione rende impossibile la verifica della sottoutilizzazione, non può essere concessa una deduzione per sottoutilizzazione.

Art. 10 ¹⁾

In caso di una sostanza imponibile inferiore a 600 000 franchi il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti.

III. Riduzione del valore locativo proprio (art. 22 cpv. 3 LIG)

Art. 11

Per attività accessorie nell'interesse della collettività, a decorrere dal periodo fiscale 2008 fa stato la seguente normativa:

IV. Gettoni di presenza (art. 31 cpv. 2 LIG)

- a) i gettoni di presenza e le entrate analoghe di complessivamente 1 000 franchi per anno civile sono esenti da imposte;

¹⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

- b) per importi superiori fa stato il 50 per cento, tuttavia al massimo 1 000 franchi quale spesa di conseguimento forfettaria. Spese di conseguimento superiori devono essere comprovate nell'insieme.

Art. 12

V. Riserve per
spese di ricerca e
di sviluppo
1. Principio

Possono essere costituite riserve per la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera c, rispettivamente dell'articolo 81 capoverso 1 lettera d LIG ¹⁾ soltanto se si riferiscono a progetti o prodotti concreti. L'impresa deve comprovare che i relativi esborsi avvengono in un arco di tempo di circa cinque anni.

Art. 13

2. Entità

Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

Art. 14

3. Scioglimento

¹ Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo.

² Le spese di ricerca e sviluppo per prodotti o progetti per i quali è stata costituita una riserva devono essere contabilizzate a carico della riserva e non devono essere aggiunte al dispendio.

Art. 15

VI. Sostituzioni
di beni

¹ Su domanda motivata, il periodo di due anni per l'ammortamento del bene sostituito ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3, rispettivamente dell'articolo 84 capoverso 3 LIG ²⁾ può essere esteso per un ulteriore anno. L'autorità di tassazione deve decidere in merito entro 60 giorni. Il risultato deve essere comunicato con una decisione, contro la quale si può presentare reclamo e ricorso.

² Le domande a cui non si può dare seguito non sospendono il decorso del periodo di due anni secondo l'articolo 33 capoverso 3, rispettivamente l'articolo 84 capoverso 3 LIG.

Art. 16

VII. Manutenzio-
ne di immobili
(art. 35 cpv. 2
LIG)
1. Deduzione
forfettaria

Per la deduzione di spese di amministrazione e di manutenzione di immobili privati sovraedificati la deduzione forfettaria ammonta:

¹⁾ CSC 720.000

²⁾ CSC 720.000

- a) al 10 per cento del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio risale al massimo a dieci anni prima oppure
- b) al 20 per cento del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio ha più di dieci anni.

Art. 17

In caso di sottoutilizzazione l'importo forfettario per la manutenzione deve essere calcolato partendo dal valore locativo proprio decurtato della deduzione per sottoutilizzazione.

2. Sottoutilizzazione

Art. 18 ¹⁾

Nei rapporti di concubinato con figli comuni si presume che il concubino con il reddito netto maggiore provveda in misura principale al mantenimento dei figli.

VIII. Deduzione per i figli: concubinato (art. 38 cpv. 1 lett. d LIG)

Art. 19

Se il figlio vive alternamente nell'economia domestica della madre, rispettivamente del padre e nessun genitore può dedurre gli alimenti per figli, lo sgravio ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 LIG ²⁾ viene di regola concesso al genitore con il reddito superiore.

IX. Tariffa per coniugati

Art. 20 ³⁾

3. IMPOSTA SUGLI UTILI DA SOSTANZA IMMOBILIARE

Art. 21

¹⁾ In caso di negozi giuridici parzialmente remunerati la tassazione viene dilazionata soltanto se il compenso non supera il valore d'investimento del proprietario precedente.

Negozi giuridici misti (art. 43 lett. a LIG)

²⁾ Nel caso di dilazione fiscale, per l'acquirente viene applicato l'articolo 46 capoverso 2 LIG ⁴⁾. In caso contrario fa stato il compenso quale prezzo d'acquisto.

³⁾ La deduzione per durata di possesso è commisurata alla durata media del possesso in considerazione dei valori d'investimento.

¹⁾ Testo giusta DG del 18 dicembre 2012; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

²⁾ CSC 720.000

³⁾ Abrogazione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

⁴⁾ CSC 720.000

4. COMPUTO TEMPORALE**Art. 22**

Attività lucrativa
indipendente (art.
66 LIG)

1. Determinazio-
ne dell'aliquota

¹ In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell'aliquota deve essere computato il risultato della chiusura dei conti, senza conversione. Se l'assoggettamento e l'esercizio commerciale sono inferiori a un anno, gli utili ordinari sono calcolati su dodici mesi per la determinazione dell'aliquota; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell'esercizio commerciale supera quella dell'assoggettamento, gli utili ordinari per la determinazione dell'aliquota possono essere riportati a dodici mesi solo in base alla durata dell'esercizio commerciale.

² Gli utili ordinari di un esercizio commerciale che comprende dodici mesi o più non sono convertiti per la determinazione dell'aliquota, nemmeno in caso di assoggettamento inferiore a un anno.

Art. 23

2. Spostamento
della chiusura dei
conti

La data della chiusura dei conti non deve essere spostata per motivi prevalentemente fiscali.

II. Le imposte delle persone giuridiche**Art. 24**

I. Società con
entrate passive ¹⁾

¹ Per entrate passive ai sensi dell'articolo 87 capoverso 3 LIG ²⁾ si intendono in particolare i redditi di capitale, le tasse di licenze e di patenti, i canoni d'affitto, nonché i premi di riassicurazione.

² La quota dei redditi esteri viene determinata dall'Amministrazione delle imposte secondo l'entità e l'importanza dell'attività amministrativa in Svizzera.

¹⁾ Testo giusta DG del 22 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ CSC 720.000

Art. 24a¹⁾**III. Imposte alla fonte (art. 105e LIG)****1. LAVORATORI**²⁾**Art. 25**

¹ ³⁾ Per la ritenuta d'imposta alla fonte, ai lavoratori indicati di seguito I. Tariffe vengono attribuiti i seguenti tariffari:

- a) *tariffario A*: persone celibi o nubi, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
- b) *tariffario B*: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
- c) *tariffario C*: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
- d) *tariffario D*:
 - 1. persone che esercitano un'attività accessoria, per i redditi derivanti da tale attività,
 - 2. persone che percepiscono proventi compensativi dall'assicuratore conformemente all'articolo 27, per detti proventi;
- e) *tariffario E*: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 39a LIG;
- f) *tariffario F*: lavoratori frontalieri secondo l'Accordo del 3 ottobre 1974⁴⁾ tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera. Per questo tariffario viene inserito il tariffario C; è fatta salva la prova che il coniuge domiciliato all'estero non consegue alcun reddito da attività lucrativa (tariffa B);
- g) *tariffario H*: persone celibi o nubi, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

¹⁾ Abrogazione giusta DG del 1° marzo 2011; entrata in vigore retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2011

²⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

³⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁴⁾ RS 0.642.045.43

- h) *tariffario L*: frontalieri secondo la Convenzione dell'11 agosto 1971 ¹⁾ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- i) *tariffario M*: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- j) *tariffario N*: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- k) *tariffario O*: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario D;
- l) *tariffario P*: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;

² ²⁾ L'Amministrazione cantonale delle imposte calcola le tariffe mensili secondo il capoverso 1 lettere a - d nonché f - l considerando o meno l'imposta di culto, conformemente alle deduzioni e alle tariffe vigenti per la tassazione ordinaria.

³ ³⁾ Per la determinazione dell'aliquota, i proventi ordinari vengono convertiti su un anno. Per l'accertamento dell'aliquota d'imposta per la tariffa C si parte da un pari reddito da attività lucrativa dell'assoggettato all'imposta alla fonte e del coniuge; l'Amministrazione cantonale delle imposte limita il reddito dei coniugi.

⁴ ⁴⁾ Su richiesta dei contribuenti che rientrano nel tariffario A, B, C, F o H e che versano alimenti, nell'applicazione della tariffa l'Amministrazione cantonale delle imposte può concedere al debitore della prestazione imponibile deduzioni per i figli fino all'ammontare degli alimenti, al fine di attenuare i casi di rigore. Nell'anno successivo il debito fiscale effettivo viene determinato d'ufficio nel quadro di una correzione della tariffa.

Art. 26

II. Accertamento
della deduzione
fiscale

¹ Per la deduzione fiscale sono determinanti le condizioni al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

² Per l'accertamento della deduzione fiscale in caso di attività a titolo principale vengono tenuti in considerazione il salario lordo effettivo per l'intero periodo di salario pari a un mese (30 giorni) più altre prestazioni imponibili pagate, versate, accreditate o compensate durante il relativo pe-

¹⁾ RS 0.672.913.62

²⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

³⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁴⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

riodo di salario. Periodi di salario incompleti (mesi di entrata o di uscita) vengono convertiti su base mensile per la determinazione dell'aliquota.

³ In caso di stipendio a ore, per il calcolo dell'aliquota d'imposta sono in linea di massima determinanti le ore effettivamente prestate in un mese. Se non viene raggiunto un numero mensile di ore pari a 180 per i singoli periodi di salario, segnatamente per i mesi di entrata o di uscita, la paga oraria per i rispettivi periodi di salario va di regola moltiplicata per 180.

⁴ In caso di salario a cottimo, l'aliquota d'imposta viene di regola determinata sulla base del guadagno medio del contribuente oppure secondo la 180esima aliquota della paga oraria usuale nel settore.

⁵ In caso di proventi sostitutivi che vengono pagati dal datore di lavoro direttamente ai contribuenti, per determinare la deduzione fiscale i proventi pagati retroattivamente devono essere ripartiti sui rispettivi mesi.

Art. 27

¹ La tariffa per attività lucrativa accessoria è applicata:

III. Tariffa per attività lucrativa accessoria

- a) ad attività lucrative accessorie, se per la relativa attività l'orario di lavoro settimanale ammonta a meno di 15 ore e i proventi lordi mensili a meno di 2 000 franchi;
- b) a prestazioni che l'assicuratore non versa in ragione del guadagno assicurato oppure che vengono ad aggiungersi a un eventuale reddito da attività lucrativa.

² Per il Cantone, il comune e la Chiesa, l'attività lucrativa accessoria soggiace ad imposizione complessiva del nove per cento. L'imposta viene suddivisa come segue:

- Cantone e comune ognuno il 45 per cento;
- Chiesa di Stato il 10 per cento.

2. PERSONE FISICHE CON DOMICILIO O DIMORA FISCALE IN SVIZZERA ¹⁾

Art. 28

Una tassazione ordinaria successiva ai sensi dell'articolo 105a LIG viene eseguita, se i proventi lordi durante un anno civile superano i 120 000 franchi.

I. Tassazione ordinaria successiva ²⁾

¹⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

²⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

Art. 29

II. Cambiamento
tra imposta alla
fonte e tassazione
ordinaria ¹⁾

¹ Se un contribuente solo, finora tassato alla fonte, ottiene un permesso di domicilio, dall'inizio del mese successivo viene tassato secondo la procedura ordinaria. Se è sposato, a partire dallo stesso momento viene tassato unitamente al coniuge.

² Se un contribuente finora tassato alla fonte sposa una persona di cittadinanza svizzera oppure titolare di un permesso di domicilio, dall'inizio del mese successivo viene tassato secondo la procedura ordinaria.

³ Il divorzio, nonché la separazione di fatto o di diritto dal coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio comporta, per un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di domicilio, il ritorno all'imposizione alla fonte dall'inizio del mese successivo.

Art. 30

III. Tassazione
ordinaria in caso
di prestazioni
dall'estero ²⁾

Se il contribuente riceve prestazioni da un debitore all'estero e queste non sono prese a carico da uno stabilimento d'impresa o da un istituto con sede fissa in Svizzera, è tassato secondo la procedura ordinaria.

Art. 31

IV. Correzione
della tariffa ³⁾

¹ ⁴⁾ I contribuenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera a LIG, nonché i quasi residenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera b possono, per quanto non sia applicata alcuna aliquota fissa d'imposta, presentare domanda scritta di correzione della tariffa all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione. In questo modo, nella misura in cui non siano già considerati nella tariffa, possono essere fatti valere deduzioni connesse al reddito, spese professionali aumentate, interessi passivi, contributi di mantenimento, contributi alla previdenza vincolata, spese per malattia e infortunio, spese per invalidità, nonché spese per la custodia dei figli.

² Non viene eseguita alcuna correzione della tariffa per contribuenti con una tassazione ordinaria successiva.

³ ... ⁵⁾

⁴ ⁶⁾ Per il resto, per la procedura fa stato l'articolo 42 per analogia.

¹ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

² Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

³ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁴ Testo giusta DG del 18 dicembre 2012; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

⁵ Abrogazione giusta DG del 18 dicembre 2012; entrata in vigore il 1° gennaio 2013

⁶ Testo giusta DG del 1° marzo 2011; entrato in vigore retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2011

3. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SENZA DOMICILIO O DIMORA FISCALE IN SVIZZERA ¹⁾

Art. 32

Sono considerati contribuenti residenti all'estero le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera. I. Definizione

Art. 33

Le prestazioni in natura vengono valutate secondo le aliquote vigenti per l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti. II. Valutazione di prestazioni in natura

Art. 34

¹ Ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta, per i gruppi, la cui quota di ogni membro non è nota o è difficile da accertare, viene calcolato il reddito lordo medio pro capite. III. Artisti, ecc.

² Per la deduzione delle spese di conseguimento è ammesso un importo forfettario del 20 per cento dei proventi lordi. È fatta salva la comprova di spese più elevate.

Art. 35

Se l'imposta alla fonte non viene riscossa perché l'imposizione spetta all'altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per iscritto che il domicilio del beneficiario è all'estero e verificare periodicamente questa situazione. IV. Rendite

Art. 36

¹ Indipendentemente dalle disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale di cui all'articolo 103 LIG ²⁾ soggiacciono sempre all'imposta alla fonte, se il beneficiario al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile non ha domicilio in Svizzera. V. Beneficiari di prestazioni in capitale

² L'imposta alla fonte riscossa viene rimborsata dall'Amministrazione cantonale delle imposte, se il beneficiario della prestazione in capitale:

- a) presenta una relativa istanza entro tre anni dalla scadenza della prestazione e
- b) allega all'istanza una conferma dell'autorità fiscale competente dello Stato contraente avente diritto, secondo cui essa è a conoscenza della prestazione in capitale.

¹⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

²⁾ CSC 720.000

Art. 37

VI. Importi minimi di riscossione

La deduzione dell'imposta alla fonte viene meno, se i proventi imponibili ammontano a meno di:

- a) un totale di 300 franchi in caso di artisti, ecc.;
- b) 300 franchi in un anno civile in caso di membri di consigli d'amministrazione;
- c) 300 franchi in un anno civile in caso di creditori ipotecari;
- d) 1 000 franchi in un anno civile in caso di beneficiari di prestazioni di previdenza.

4. DISPOSIZIONI COMUNI ¹⁾**Art. 38**

I. Esigibilità dell'imposta

L'imposta riscossa alla fonte diventa esigibile al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. L'imposta deve essere riscossa senza tener conto di eventuali contestazioni (articolo 42).

Art. 39

II. Prestazioni a terzi

All'imposta alla fonte soggiacciono anche prestazioni che non spettano al contribuente, bensì a terzi (articolo 8 capoverso 2 LIG) ²⁾.

Art. 40 ³⁾III. Procedura
1. Obblighi procedurali generali

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono, su richiesta, informare l'Amministrazione cantonale delle imposte circa le condizioni determinanti per la riscossione dell'imposta alla fonte. Fanno stato per analogia l'articolo 104, nonché gli articoli 127 – 132 LIG ⁴⁾.

Art. 41

2. Obblighi procedurali particolari del debitore

¹⁾ Il debitore della prestazione imponibile è responsabile per l'applicazione della giusta tariffa. Se il contribuente non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, il debitore applica le seguenti tariffe:

- a) la tariffa A0 per lavoratrici nubili, rispettivamente lavoratori celibi, nonché con stato civile indeterminato;
- b) ⁵⁾ la tariffa C0 per lavoratori coniugati.
- c) ... ¹⁾

¹⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

²⁾ CSC 720.000

³⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁴⁾ CSC 720.000

⁵⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

² Al debitore della prestazione imponibile spetta esaminare, se la tariffa è applicabile con o senza imposta di culto. Se da questo punto di vista il contribuente non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, la tariffa viene applicata con l'imposta di culto.

³ ²⁾ Il conteggio dell'imposta alla fonte dev'essere effettuato trimestralmente dal debitore della prestazione imponibile. Su richiesta del debitore della prestazione imponibile, in casi eccezionali l'Amministrazione cantonale delle imposte può concedere periodi di conteggio semestrali. I conteggi devono pervenire entro un mese dalla conclusione del periodo di conteggio. La trasmissione elettronica dei conteggi avviene mensilmente.

⁴ ³⁾ Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a inoltrare all'Amministrazione cantonale delle imposte ogni volta i conteggi separati per contribuenti con e senza imposta di culto, nonché con imposte riscosse sull'attività lucrativa accessoria.

⁵ ⁴⁾ Se il debitore della prestazione imponibile procede alla trasmissione elettronica del conteggio dell'imposta alla fonte, la notifica conformemente all'articolo 104 capoverso 1 lettera d LIG può avvenire con il conteggio mensile.

Art. 42 ⁵⁾

Qualora il contribuente o il debitore della prestazione imponibile non siano d'accordo con la deduzione dell'imposta, possono chiedere all'Amministrazione cantonale delle imposte, entro la fine di marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione, una decisione circa la sussistenza e l'estensione dell'assoggettamento.

3. Decisione circa l'assoggettamento (art. 133 LIG)

Art. 43

¹ Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato, oppure ha operato in misura insufficiente la deduzione dell'imposta, è tenuto al pagamento degli arretrati più interessi. È fatto salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

4. Pagamento degli arretrati e restituzione

² ⁶⁾ Il diritto di far valere il pagamento degli arretrati si estingue dieci anni dopo il decorso dell'anno civile, nel quale la deduzione dell'imposta avrebbe dovuto essere attuata.

¹⁾ Abrogazione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

²⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

³⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

⁴⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

⁵⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁶⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

³ Se il debitore della prestazione imponibile ha operato una deduzione dell'imposta troppo elevata, deve restituire la differenza al contribuente. Qualora egli l'abbia già dichiarata nel suo rendiconto all'autorità di riscossione competente, questa può restituire la differenza direttamente al contribuente.

⁴ Per il resto, l'obbligo di restituzione si conforma all'articolo 157 LIG.

Art. 44

5. Rimedi giuridici

Contro una decisione concernente l'imposta alla fonte, oltre al contribuente, anche il debitore della prestazione imponibile può presentare reclamo ai sensi dell'articolo 137 LIG ¹⁾.

Art. 45

IV. Riscossione e consegna, nonché indennizzo ²⁾

¹ ³⁾ L'Amministrazione delle imposte verifica il conteggio ed emana una fattura o, in caso di differenze rispetto al conteggio, una decisione e fattura.

² ⁴⁾ Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione.

³ ⁵⁾ Entro 60 giorni dalla fine del periodo di conteggio viene inviata una fattura.

⁴ ⁶⁾ Per pagamenti pervenuti in ritardo è dovuto un interesse di mora conformemente all'articolo 153 LIG.

⁵ ⁷⁾ Per conteggi eseguiti elettronicamente il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione supplementare pari all'1 per cento.

Art. 45a ⁸⁾

V. Procedura di conteggio semplificata (art. 39a LIG)

¹ L'imposta alla fonte viene ripartita come segue:

- Cantone e comuni ognuno il 45 per cento;
- Chiese di Stato il 10 per cento.

¹⁾ CSC 720.000

²⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

³⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁴⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁵⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

⁶⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

⁷⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

⁸⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

² La ripartizione fra i comuni avviene conformemente all'articolo 105d capoverso 2 LIG.

³ Per la distribuzione degli introiti fiscali alle due Chiese di Stato viene applicata la stessa chiave utilizzata per la ripartizione dell'imposta di culto.

Art. 45b ¹⁾

Per gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo la tariffa A - C nonché F - P l'assegnazione alle Chiese avviene in ragione dell'appartenenza alle Chiese degli assoggettati all'imposta alla fonte.

VI. Quote delle Chiese

Art. 46

L'Amministrazione cantonale delle imposte rilascia istruzioni complementari ai debitori della prestazione imponibile e ai comuni.

VII. Istruzioni ²⁾

IV. Diritto procedurale

1. CRITERI PROCEDURALI GENERALI

Art. 47

Il termine per la sottoscrizione della dichiarazione d'imposta da parte del secondo coniuge viene di principio accordato al coniuge interessato con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale e solo in casi particolari con invito scritto.

Posizione dei coniugi
(art. 123a cpv. 2 LIG)

2. PROCEDURA DI TASSAZIONE

Art. 48

La dichiarazione d'imposta deve essere inoltrata anche se una persona fisica o giuridica è imponibile nei Grigioni in misura solo limitata.

Dichiarazione d'imposta
1. Obbligo di presentare la dichiarazione (art. 127 cpv. 1 LIG) ³⁾

Art. 48a ⁴⁾

¹ L'Amministrazione delle imposte è autorizzata ad ammettere l'inoltro della dichiarazione d'imposta per via elettronica a partire dal periodo fi-

2. Inoltro per via elettronica (art. 127 cpv. 2 LIG)

¹⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

²⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

³⁾ Testo giusta DG del 18 dicembre 2012; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

⁴⁾ Introduzione giusta DG del 18 dicembre 2012; entrata in vigore il 1° gennaio 2013

sce 2012. Il contribuente può scegliere tra l'inoltro per via cartacea e l'inoltro per via elettronica.

² Per la dichiarazione d'imposta 2012, l'Amministrazione cantonale delle imposte può prevedere una fase sperimentale.

3. RISCOSSIONE E GARANZIA

Art. 49

I. Riscossione delle imposte (art. 153 cpv. 1 lett. a LIG)

¹ La prima rata dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per il rispettivo anno fiscale deve essere pagata a fine febbraio dell'anno successivo all'anno fiscale.

² La seconda rata dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per il rispettivo anno fiscale deve essere pagata a fine aprile dell'anno successivo all'anno fiscale.

³ La scadenza media dell'imposta sul reddito e sulla sostanza del rispettivo anno fiscale è il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale.

⁴ In caso di importi esigui l'Amministrazione delle imposte può rinunciare a emettere una fattura fiscale provvisoria.

Art. 49a ¹⁾

II. Fatturazione elettronica (art. 152 cpv. 5 LIG)

L'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata, a partire dall'anno civile 2013 e dopo l'annuncio del contribuente, a inviare le fatture per via elettronica.

Art. 49b ²⁾

III. Pagamento anticipato dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare (art. 153 cpv. 4 LIG)

¹ Un pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 153 capoverso 4 LIG e un'eventuale eccedenza vengono accreditati o versati ai venditori.

² Se da una vendita non risulta un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, bensì un'imposta sul reddito, il pagamento anticipato non viene remunerato con interessi.

Art. 50

IV. Tasse di diffida e di esecuzione (art. 154a cpv. 2, 155 cpv. 1 LIG)³⁾

¹ La tassa per la seconda diffida ammonta a 30 franchi.

² La tassa di esecuzione ammonta a 50 franchi.

¹⁾ Introduzione giusta DG del 18 dicembre 2012; entrata in vigore il 1° gennaio 2013

²⁾ Introduzione giusta DG del 18 dicembre 2012; entrata in vigore il 1° gennaio 2013

³⁾ Testo giusta DG del 18 dicembre 2012; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

Art. 51

¹ ²⁾ Per i beneficiari di prestazioni complementari ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ³⁾, nonché per i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 1 della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno ⁴⁾ può essere emanata su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta a meno di 25 000 franchi (persone sole), rispettivamente 40 000 franchi (coniugati).

V. Tassazione zero (art. 156a LIG) ¹⁾

²⁾ La sostanza determinante si compone dalla sostanza netta più la differenza tra il valore fiscale degli immobili e del loro valore venale secondo l'ultima stima ufficiale.

³⁾ Con la richiesta secondo il capoverso 1, il contribuente rinuncia a far valere il suo diritto all'imposta preventiva.

4. AUTORITÀ**Art. 52**

¹⁾ All'Amministrazione cantonale delle imposte compete:

Amministrazione cantonale delle imposte (art. 104 cpv. 4 LIFD) ⁵⁾

- a) ⁶⁾ la riscossione delle imposte alla fonte secondo LIFD ⁷⁾
- b) ... ⁸⁾
- c) il perseguimento in caso di sottrazioni d'imposta e di violazioni degli obblighi procedurali conformemente all'articolo 182 capoverso 4 LIFD;

² ... ⁹⁾

5. COLLABORAZIONE E INDENNITÀ DEI COMUNI**Art. 53**

I comuni sono tenuti a:

I. Preparazione della tassazione (art. 169 cpv. 1 lett. a LIG)

- a) pubblicare le comunicazioni e i solleciti prescritti;

¹⁾ Testo giusta DG del 18 dicembre 2012; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

²⁾ Testo giusta DG del 22 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

³⁾ RS 831.30

⁴⁾ CSC 546.250

⁵⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁶⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

⁷⁾ RS 642.11

⁸⁾ Abrogazione giusta DG del 22 dicembre 2009; entrata in vigore il 1° gennaio 2010

⁹⁾ Abrogazione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

- b) allestire il registro fiscale secondo le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte;
- c) conservare gli atti fiscali secondo le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte. L'Amministrazione cantonale delle imposte può prescrivere un'archiviazione elettronica.

Art. 54

II. Requisiti minimi per la tassazione (art. 170 cpv. 1 LIG)

¹ ¹⁾ I comuni che tassano un numero minimo di casi e che dispongono di collaboratori debitamente formati possono collaborare alla tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza. La persona che procede alla tassazione deve svolgere con successo la formazione e il perfezionamento professionali richiesti dall'Amministrazione cantonale delle imposte.

² Il comune deve tassare almeno 500 casi per collaboratore comunale.

³ In casi fondati su motivi specifici, l'Amministrazione delle imposte può autorizzare delle deroghe.

Art. 55

III. Possibilità di scelta (art. 170 cpv. 2 LIG)

¹ ²⁾ Il comune può chiedere di tassare il 50, 60, 70 o l'80 per cento dei casi. La richiesta di collaborazione o di cambiamento del volume di collaborazione va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di aprile dell'anno corrente per l'anno successivo.

² In casi fondati su motivi specifici, l'Amministrazione delle imposte può accordare una quota maggiore, purché non ne consegua una complicazione dei processi lavorativi.

Art. 56

IV. Collaborazione alla tassazione (art. 170 cpv. 1 LIG)

Secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle imposte, i comuni che collaborano alla tassazione devono:

- a) accertare tutti i fatti rilevanti e archiviare tutta la documentazione per la tassazione, nonché verificare formalmente le indicazioni personali sui moduli principali e secondari in arrivo;
- b) tassare le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, i contribuenti imponibili in misura limitata, nonché le persone che non esercitano attività lucrativa e verificare le basi per la tassazione delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente;
- c) mettere a disposizione del commissario fiscale e dei suoi collaboratori locali di lavoro adatti dotati dell'infrastruttura informatica necessaria, nonché il personale qualificato necessario per il disbrigo dei lavori di segretariato.

¹⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

²⁾ Testo giusta DG del 15 ottobre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

Art. 57

¹ Se è prescritta l'archiviazione elettronica, il controllo degli incartamenti in arrivo ha luogo unitamente all'archiviazione.

V. Indennità
1. Controllo degli
incartamenti in
arrivo

² Per il controllo degli incartamenti in arrivo il comune riceve un'indennità di 7 franchi per ogni caso iscritto a registro, tuttavia almeno 1 000 franchi.

Art. 58

¹ I comuni che collaborano alla tassazione sono tenuti a rilevare in via preliminare tutti i dati di tutte le dichiarazioni fiscali che pervengono loro. I comuni che non collaborano alla tassazione possono assumersi il rilevamento preliminare, se sono allacciati al sistema di tassazione elettronico (EVA).

2. Rilevamento
preliminare

² Per il rilevamento preliminare manuale il comune riceve 7 franchi per ogni caso. L'indennità non viene versata in aggiunta all'indennità per la tassazione.

³ Il rilevamento preliminare effettuato tramite codici a barre o scanner non viene indennizzato.

Art. 59

¹ Il comune riceve, per ogni caso da esso stesso tassato, un'indennità di

45 franchi	per il 50% dei casi
50 franchi	per il 60% dei casi
55 franchi	per il 70% dei casi
60 franchi	per l'80% dei casi
65 franchi	per il 90% dei casi

3. Tassazione da
parte del comune
(art. 171 cpv. 1
LIG)

² La quota percentuale deve essere calcolata deducendo dal totale dei contribuenti coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

³ Qualora le indennità da versare secondo il capoverso 1 superino l'importo a disposizione secondo l'articolo 171 capoverso 1 LIG ¹⁾ le aliquote ai sensi del capoverso 1 devono essere ridotte proporzionalmente.

⁴ ²⁾ L'Amministrazione cantonale delle imposte può procedere a una riduzione dell'indennità se la persona che procede alla tassazione non dispone della formazione e del perfezionamento professionali in diritto fiscale richiesti o se la qualità del lavoro non corrisponde ai requisiti richiesti.

¹⁾ CSC 720.000

²⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

Art. 59a ¹⁾

VI. Tenuta dei dati dei registri e notifica (art. 171 cpv. 2 lett. b LIG)

¹ Per la tenuta corretta dei dati dei registri degli assoggettati all'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d LIG, i comuni ricevono un'indennità pari all'1,5 per cento delle imposte cantonali riscosse.

² L'Amministrazione cantonale delle imposte può ridurre o eliminare l'indennità se la qualità dei dati dei registri degli assoggettati all'imposta alla fonte non corrisponde ai requisiti richiesti.

6. INDENNIZZO DEL CANTONE

Art. 60

I. Imposte sul reddito e sulla sostanza

¹ Per la tassazione, effettuata dall'Amministrazione cantonale delle imposte, dell'imposta sul reddito e sulla sostanza non si richiede ai comuni alcun indennizzo.

² Per la tassazione delle persone fisiche tassate secondo il dispendio i comuni pagano 150 franchi per ogni caso.

Art. 61

II. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare (art. 30 cpv. 1 LImpCC)

¹ I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione e la riscossione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare con una forfettaria per caso di 90 franchi.

² La forfettaria per caso deve essere pagata anche in caso di una tassazione zero e di una sostituzione di beni.

³ Un pagamento degli arretrati ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2 LIG ²⁾ non dà diritto a un indennizzo.

Art. 61a ³⁾

III. Imposta alla fonte (art. 165a cpv. 1 lett. f LIG)

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte riceve dai comuni un'indennità pari al 2,5 per cento della quota comunale riscossa.

² Le Chiese riconosciute dallo Stato e i comuni parrocchiali indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte con il 4 per cento delle quote delle chiese riscosse.

¹⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

²⁾ CSC 720.000

³⁾ Introduzione giusta DG del 15 ottobre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

V. Imposta preventiva, computo globale d'imposta, rimborso e computo della trattenuta supplementare d'imposta USA¹⁾

Art. 62

La domanda di rimborso sull'elenco dei titoli, rispettivamente sul rispettivo modulo deve essere inoltrata contemporaneamente alla dichiarazione d'imposta.

I. Rimborso
1. Domanda

Art. 63

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte esamina le domande di rimborso ad essa pervenute, analizza i fatti, adotta tutte le misure necessarie per il calcolo corretto del diritto di rimborso e prende una decisione.

2. Decisione

² Nel caso dell'imposta preventiva, l'Amministrazione cantonale delle imposte può effettuare un rimborso provvisorio. La relativa decisione non deve essere motivata e non è impugnabile.

Art. 64

Il rimborso degli importi computabili (computo globale d'imposta), nonché della trattenuta supplementare d'imposta USA avviene in base alla legge cantonale sulle imposte.

II. Rimborso o
computo (art. 72
LIG)

Art. 65

La quota del computo globale d'imposta che non è a carico della Confederazione secondo l'articolo 20 dell'ordinanza del Consiglio federale sul computo globale d'imposta²⁾ viene addebitata in parti uguali al Cantone e al comune di domicilio del richiedente.

III. Addebito al
Cantone e ai
comuni

¹⁾ Cfr. art. 73 cpv. 1 LIP (RS 642.21), art. 15 e segg. dell'ordinanza sul computo globale d'imposta (RS 672.201), nonché art. 11 e segg. dell'ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (RS 672.933.61)

²⁾ RS 672.201

VI. ...¹⁾**Art. 66²⁾****Art. 67³⁾****Art. 68⁴⁾****VII. Disposizioni finali****Art. 69**

I. Diritto
transitorio
1. In generale ⁵⁾

Per i casi del periodo fiscale 2007, nonché dei periodi fiscali precedenti, si applicano le disposizioni di diritto sostanziale delle disposizioni esecutive della legge sulle imposte del 13 febbraio 2001.

Art. 69a⁶⁾

2. Imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare (art. 6 cpv. 4 LImpCC)

La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare la cui fattispecie causante l'imposizione è avvenuta prima del 1° gennaio 2009 avvengono da parte del comune competente. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.

Art. 69b⁷⁾

3. Imposta sugli immobili (art. 19 cpv. 1 LImpCC)

La tassazione dell'imposta sugli immobili del periodo fiscale 2008 e dei periodi fiscali precedenti avviene per le persone giuridiche da parte del comune, per le persone fisiche da parte dell'autorità che secondo la legge fiscale è competente per le imposte dirette.

Art. 70

II. Entrata in vigore

¹ Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

¹⁾ Abrogazione giusta DG del 22 dicembre 2009; entrata in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ Abrogazione giusta DG del 22 dicembre 2009; entrata in vigore il 1° gennaio 2010

³⁾ Abrogazione giusta DG del 22 dicembre 2009; entrata in vigore il 1° gennaio 2010

⁴⁾ Abrogazione giusta DG del 22 dicembre 2009; entrata in vigore il 1° gennaio 2010

⁵⁾ Testo giusta DG del 22 dicembre 2009; posto in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009

⁶⁾ Introduzione giusta DG del 22 dicembre 2009; posta in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009

⁷⁾ Introduzione giusta DG del 22 dicembre 2009; posta in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009

² Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive vengono abrogate le disposizioni esecutive del 13 febbraio 2001 ¹⁾ fatto salvo l'articolo 69.

¹⁾ AGS 2001 nel FUC 2001, 914 e modifiche giusta registro AGS